



Istituto d'Istruzione Superiore "Luca da Penne - Mario dei Fiori"

Via Dante Alighieri, 8 — 6.5017 Penne (Pe) tel. 085/8279517 – Fax 085/8210682 - C.F. 91129160684 — Cod. Min. PEIS01100V

PEC: peis01100v@pec.istruzione.it - e-mail: peis01100v@istruzione.it sito: www.liceopenne.edu.it

Prot. N. 925/1.3.c

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola relativo al periodo 2016-2018, firmato il 19/04/18;

VISTO il Decreto Legislativo 30/3/01, n. 165, s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 27/10/09, n. 150, "in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 1/8/11, n. 141;

VISTO il Contratto Collettivo Integrativo di Istituto;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019/2022;

VISTO l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF in data 2 dicembre 2020

VISTA la Delibera della Commissione di Garanzia n.20/303 del 17 dicembre 2020, pubblicata in data 12 gennaio 2021 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale nr. 8, con la quale si recepisce l'Accordo nazionale;

VISTA la Nota AOOGABMI 1275 del 13 gennaio 2021;

VISTO il Protocollo d'Intesa del 9 febbraio 2021, prot.n. 895/1.3.b, con il quale il Dirigente scolastico dell'IIS "Luca da Penne- Mario dei Fiori" di Penne e le Organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del d. lgs. n. 165/2001, hanno individuato il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi;

ai sensi dell'art. 3, comma 3 dell'Accordo nazionale del 2 dicembre 2020, emana il seguente

REGOLAMENTO SULLE NORME DI GARANZIA IN CASO DI SCIOPERO

Art.1

I contingenti del personale docente ed A.T.A. necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 dell'*Accordo Nazionale 2 dicembre 2020* sono così determinati:

- attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità (art. 2, c. 2, lettera *a1*) e *art. 3, c. 1,* lettera *a) Accordo 2.12.2020*):
 - Personale docente, tenuto conto di quanto previsto al punto 3;
 - nr 1 assistente amministrativo;
 - nr2 collaboratori scolastici per ciascuna delle sedi interessate, per l'apertura e chiusura della scuola, per la vigilanza sull'ingresso principale
- adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti (art. 2, c. 2, lettera d1) e art. 3, c. 1, lettera h) Accordo 2.12.2020):
 - o Direttore dei servizi generali ed amministrativi
 - o nr 1 assistente amministrativo
 - o nr 1 collaboratore scolastici per ciascuna delle sedi interessate, per l'apertura e chiusura della scuola, per la vigilanza sull'ingresso principale

Art.2

I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti:

- a. personale che ha dichiarato la non adesione allo sciopero, a estrazione con esclusione di coloro che sono già stati individuati in precedenza;
- b. nel caso in cui tutti abbiano dichiarato "di aderire" o "di non aver ancora maturato una decisione", a estrazione con esclusione di coloro che sono già stati individuati in precedenza;

Per il Personale Amministrativo il criterio di estrazione dovrà tenere in considerazione le competenze circa gli adempimenti /servizi previsti.

Art.3

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio sono così disciplinate (art. 10, c. 6, lettere *d*) ed *e*) - *Accordo 2.12.2020*):

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.

Art.4

(art. 3, c. 4 - *Accordo* 2.12.2020) In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico invita in forma scritta, anche via e-mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.

A tal fine, il dirigente scolastico riporta nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma.

Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 - i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse in base ai criteri indicati nell'art.4 del presente Protocollo.

I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero.

Art.5 (art. 3, c. 5 - *Accordo 2.12.2020*)

L'istituzione scolastica comunica alle famiglie attraverso il Registro Elettronico, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza di cui all'art. 10, comma 1, unitamente ai dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli
 - aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nelle ultima elezione delle RSU avvenuta nella singola istituzione scolastica, nonché alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell'anno scolasti- co in corso ed in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;
- b) l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
- c) l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese ai sensi del comma 4 e/o delle informazioni di cui alla lettera *a*).

Art.6 (art. 3, c. 6 - *Accordo* 2.12.2020)

Il dirigente scolastico e gli organi dell'amministrazione scolastica, ai relativi livelli di competenza, sono tenuti a rendere pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, nonché a comunicare al Ministero dell'istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

Art.7 (art. 10, c. 6, lettere *a*) - *Accordo* 2.12.2020)

Gli scioperi, inclusi quelli brevi, non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per anno scolastico). Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascuna classe (Clausola sperimentale);

Gli scioperi brevi possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano.

Art.8 (art. 10, c. 5 - *Accordo 2.12.2020*)

Il Dirigente scolastico, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art.9

Per quanto attiene ogni ulteriore norma da rispettare in caso di sciopero e le procedure di raffreddamento e di conciliazione si fa integrale riferimento agli artt. 10 e 11 dell'*Accordo Nazionale 2 dicembre 2020*.

Penne, 10 febbraio 2021